SENTENZA DELLA CORTE
DEL 4 OTTOBRE 1972 [1]

Georg Brunner KG
contro lo Hauptzollamt Hof
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München)

« Provenienza della Polonia »

Causa 9-72

Massime

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Volatili macellati — Importazione dalla Polonia — Nozione
(Regolamento n. 565/68, art. 1)

L'art. 1 del regolamento 565/68 va interpretato nel senso che le merci si considerano «in provenienza» dalla Polonia qualora, fino al momento della consegna al compratore residente nella Comunità, esse rimangano a disposizione e sotto il controllo diretto del venditore, tenuto, nei confronti della Repubblica popolare di Polonia, a rispettare gl'impegni da questa assunti in materia di prezzi, e qualora, durante il trasporto, esse non siano state sottoposte a sdoganamento, messa in libera pratica o trasformazione di sorta.

Nel procedimento 9-72

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

la ditta GEORG BRUNNER KG, Monaco di Baviera,

e

lo HAUPTZOLLAMT HOF,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 del regolamento della Commissione 24 aprile 1968, n. 565, relativo alla non fissazione d'importi

1 — Lingua processuale: il tedesco.

supplementari per galli, galline, polli, anatre e oche macellati provenienti dalla Polonia (GU L 107, pag. 7),

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars (relatore) e H. Kutscher, presidenti di Sezione; A. M. Donner e R. Monaco, giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

1. Al fine di evitare, sul mercato comunitario del pollame, perturbazioni dovute ad offerte fatte a prezzi anormalmente bassi, gli artt. 7 e 8 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 123, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU 1967, pag. 2302), stabiliscono che siano fissati dei prezzi limite e che, qualora il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scenda al di sotto del prezzo limite, il prelievo relativo a tale prodotto venga aumentato di un importo supplementare. L'art. 8, n. 2, precisa tuttavia che «tale ammontare supplementare non si applica nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il *prezzo praticato all'importazione* nella Comunità *di prodotti originari e in provenienza* dai rispettivi territori non sarà inferiore al prezzo limite dello stesso prodotto e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico».
Il governo della Repubblica popolare di Polonia ha chiesto di beneficiare di questa deroga ed ha fornito le garanzie richieste per la sua applicazione. La Commissione ha di conseguenza stabilito, nel regolamento 24 aprile 1968, n. 565 (GU L 107, dell'8 maggio 1968, pag. 7), che per talune specie di volatili di cui alla voce doganale 02.02 (fra l'altro, per le anitre macellate) ai prelievi fissati a norma dell' art. 4 del regolamento CEE n. 123/67 non va aggiunto alcun importo supplementare.

2. Nell'inverno 1968/69, la ditta *Georg Brunner* di Monaco di Baviera, attrice nella causa principale, dichiarava all'ufficio doganale di Schirnding-Bahnhof, al confine tra la Repubblica federale e l'Austria, 17 vagoni contenenti complessiva-

mente 180 775 kg di anatre macellate, indicando la Polonia come paese di produzione, d'origine e d'acquisto, e il Centro statale per il commercio estero Animex di Varsavia come speditore della merce. A sostegno di quanto da lei affermato, la ditta produceva attestati veterinari e certificati d'analisi degli uffici polacchi, nonché fatture redatte su moduli dell' Animex.

L'amministrazione doganale tedesca, dopo aver accettato le dichiarazioni della Brunner, giungeva alla conclusione, in seguito ad un controllo, che la merce in questione era stata venduta e consegnata dall'Animex ad una ditta austriaca, che a sua volta l'aveva ceduta alla Brunner. Essa decideva quindi che le anatre non si potevano più considerare come prodotti originari e provenienti dalla Polonia e, con avviso di modifica dell'accertamento 17 dicembre 1969, esigeva il pagamento dell'importo supplementare di cui all'art. 8 del regolamento 123/67.

3. Oggetto della causa principale è l'annullamento dell'atto con cui si chiede il pagamento integrativo. Nel corso del procedimento dinanzi al competente Finanzgericht, l'attrice ha spiegato le ragioni per cui la merce è entrata in Germania via Austria.

Le anatre d'origine polacca, vendute dall'Animex alla ditta austriaca Höllmüller, erano state da questa rifiutate per ritardo nella consegna. Un'impresa svizzera agiva quindi da intermediaria, offrendo la merce all'attrice per conto dell'Animex. L'attrice accettava l'offerta, ritenendola fatta dall'Animex e, avvenuta la consegna, effettuava il pagamento sul conto bancario dell'Animex in Svizzera. Secondo la Brunner, l'origine polacca delle anatre è incontestata, ed è certa altresì la loro provenienza, dato che la merce, in Austria, era semplicemente in transito.

Il convenuto nella causa principale sostiene invece che non è affatto provato che l'attrice abbia acquistato le anatre dall'Animex. A suo avviso, inoltre, l'espressione «in provenienza dalla Polonia», nel regolamento 565/68, riguarda solo il trasporto diretto, cioè l'esportazione effettuata immediatamente dalla Polonia nella Repubblica federale di Germania. Il governo polacco può infatti assumere una garanzia di prezzo — in contropartita dell'esonero dal pagamento d'importi supplementari — solo per i prodotti direttamente venduti e spediti dalla Polonia nella Repubblica federale di Germania.

4. Ritenendo necessaria, ai fini della soluzione della controversia, l'interpretazione di un regolamento comunitario, il Finanzgericht di Monaco ha sospeso il procedimento e sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«a) Se, nell'art. 1, prima parte, del regolamento (CEE) della Commissione 24 aprile 1968, n. 565 — relativo alla non fissazione d'importi supplementari per galli, galline, polli, anatre e oche macellati provenienti dalla Polonia (GU n. L 107 dell'8 maggio 1968, pag. 7) — l'espressione «. . . e in provenienza . . .» vada interpretata nel senso che questo presupposto ricorre solo qualora la merce di cui trattasi venga sottoposta, nei paesi di transito, esclusivamente alle soste e ai negozi giuridici connessi col trasporto, ovvero nel senso che

b) detto presupposto ricorre anche

aa) qualora la merce venga venduta e spedita in un paese terzo, e di qui rivenduta e inoltrata, senza aver subito alcuna trasformazione, ad un compratore residente in uno Stato membro,

oppure — in caso di soluzione negativa del punto aa) —

bb) qualora la merce sia stata originariamente venduta e spedita in un paese terzo, ma non essendo stata accettata per ritardo nella consegna venga poi inoltrata, senza aver subito alcuna trasformazione, ad un altro compratore residente in uno Stato membro.»

5. Il governo del Regno dei Paesi Bassi e quello della Repubblica italiana si sono valsi del diritto di presentare memorie ed osservazioni scritte, attribuito loro dall' art. 20, 2° comma, dello Statuto della Corte di giustizia.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
L'attrice nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato le loro osservazioni orali nell' udienza del 28 giugno 1972.
L'attrice nella causa principale era rappresentata dall'avv. Ehle, del foro di Colonia; la Commissione, dal suo consigliere giuridico Sig. Kalbe.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 luglio 1972.

II — Le osservazioni presentate alla Corte

Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello Statuto si possono riassumere come segue:

A — Osservazioni del governo olandese

Il *governo olandese* osserva che, nel regolamento 565/68, la nozione di «provenienza» di cui all'art. 8 del regolamento 123/67 va interpretata restrittivamente, nel senso che questo presupposto ricorre solo qualora la merce di cui trattasi sia stata sottoposta, nei paesi di transito, esclusivamente alle soste e ai negozi giuridici connessi col trasporto, altrimenti la Repubblica popolare di Polonia non potrebbe onorare la garanzia prestata.
Per quanto riguarda, su un piano più generale, l'uso della nozione di «provenienza» e la sua applicazione nelle ipotesi contemplate dalla questione b) del giudice nazionale, il governo olandese osserva che, secondo le norme vigenti nei Paesi Bassi, si considera paese di provenienza il paese più lontano, tenuto conto dell' itinerario del trasporto, nel quale una data merce è stata destinata ai Paesi Bassi. Qualora la merce sia stata venduta ad un operatore residente in un paese terzo, e quindi rivenduta ad un compratore residente in uno Stato membro, il paese terzo è quello «più lontano» e perciò quello di «provenienza», nel senso sopra indicato.
Lo stesso governo osserva in secondo luogo che, qualora l'inoltro della merce ad altro compratore sia dovuto al fatto che l'operatore del paese terzo l'ha rifiutata (ad esempio, per ritardo nella consegna), la merce non perde la primitiva provenienza, purché non sia ancora stata messa in libera pratica nel paese terzo ove non è stata accettata. A questa condizione, essa si può considerare ancora proveniente dal paese del primo venditore, anche qualora abbia attraversato in transito il paese del compratore che l'ha rifiutata.

B — Osservazioni del governo della Repubblica italiana

Il *governo della Repubblica italiana* osserva che l'espressione «in provenienza da» va interpretata in base ad un'analisi sistematica delle norme vigenti in materia.
Dato lo scopo della riscossione di importi supplementari, quale risulta fra l'altro dal secondo punto della motivazione del regolamento 565/68, l'esenzione è applicabile solo in quanto si tratti di prodotti per i quali può operare la garanzia data dallo Stato polacco relativamente all'impegno di non vendere a prezzi inferiori ai prezzi limite. Ciò può avvenire solo per le merci direttamente spedite a destinazioni comunitarie dal Centro statale polacco per il commercio estero Animex. Ove sussistano intermediari, l'Animex non è in gradio di mantenere gl'impegni assunti, e quindi manca il presupposto per applicare l'esenzione contemplata dal regolamento 565/68.
L'esenzione non può quindi essere concessa per merci che, seppure originarie della Polonia e inizialmente spedite da questo Stato, sono giunte nella Comunità provenendo da un altro Stato terzo (nella fattispecie, dall'Austria).

La circostanza che la merce, pur provenendo da uno Stato terzo diverso dalla Repubblica popolare di Polonia, fosse stata in quel paese spedita con originaria provenienza polacca non influisce sulle precedenti considerazioni, perché in una situazione del genere non si può garantire che il prezzo praticato dall'intermediario austriaco non sia inferiore al prezzo limite.
Secondo il governo italiano, la Corte dovrebbe quindi risolvere la questione deferitale affermando che l'espressione «. . . e in provenienza» va interpretata nel senso che questo presupposto ricorre solo qualora la merce di cui trattasi venga sottoposta, nei paesi di transito, esclusivamente alle soste e ai negozi giuridici connessi col trasporto, condizione che non è soddisfatta nelle ipotesi aa) e bb) contemplate nella questione b) del Finanzgericht di Monaco.

C — *Osservazioni della Commissione delle Comunità europee*

1. La *Commissione delle Comunità europee* osserva, in via preliminare, che la nozione di «provenienza» non è stata ancora definita da una norma espressa di carattere generale. Le sole definizioni esistenti riguardano materie speciali, come ad esempio il transito comunitario.
Ciò non toglie che la suddetta nozione, dati i suoi effetti giuridici, va interpretata in modo uniforme per l'intera Comunità, se non si vuole mettere in forse l'efficaca del sistema degl'importi supplementari, nonché della disciplina eccezionale stabilita dall'art. 8 del regolamento 123/67 e dall'art. 1 del regolamento 565/68.

2. La Commissione osserva poi che il regolamento 565/68 ha concesso l'esonero dal pagamento dell'importo supplementare in base alla garanzia che il prezzo *praticato* per le relative esportazioni non sarà inferiore al prezzo limite vigente il giorno dello sdoganamento, ed inoltre alla condizione che dette esportazioni vengano effettuate direttamente dal Centro statale polacco per il commercio estero Animex.
Riferendosi a prodotti «in provenienza dalla Polonia», il regolamento 565/68 pone quindi la condizione che l'esonero sia riservato alle vendite polacche dirette. Ciò non implica tuttavia che solo l'ultimo paese nel quale si trovavano le merci possa essere considerato paese di provenienza, dato che la Polonia non confina con la Comunità. La formula indica il paese dal quale le merci sono state inviate a destinazione della Comunità, anche se abbiano attraversato in transito altri paesi. Per distinguere il paese di spedizione dal paese di transito, va accertato in quale paese le merci sono state destinate alla Comunità; paese di spedizione, e quindi di provenienza, si considera il paese dal quale le merci sono state inizialmente spedite verso la Comunità, destinazione rimasta immutata fino all' arrivo.

3. Per stabilire se la vendita sia stata diretta, non è necessario prendere in esame le varie clausole del negozio di cui trattasi; si deve invece accertare come si sia svolto in realtà il trasporto dalla Polonia nella Comunità. Esso sarà diretto quando le merci, spedite dalla Polonia verso una determinata destinazione comunitaria, vi giungano senza aver subito, nei paesi di transito, soste o negozi giuridici diversi da quelli connessi col trasporto.
Per contro, nelle ipotesi contemplate nelle due ultime questioni del giudice a quo (in cui il compratore iniziale è il commerciante austriaco, il quale in seguito a circostanze sopravvenute ha spedito le merci nella Comunità) è probabile che il paese di provenienza non sia la Polonia, bensì l'Austria. È dubbio altresì che si possa considerare la Polonia come paese di provenienza, qualora le merci siano rimaste in Austria più a lungo di quanto non richiedesse il trasporto, poiché in tal caso sarebbe incerta l'originaria destinazione.

4. Infine, secondo la Commissione, non si può ritenere irrilevante, per quanto riguarda la garanzia di prezzo offerta dall' Animex, il fatto che le merci siano giunte direttamente dalla Polonia o abbiano at-

traversato l'Austria, poiché, anche se esse giungono da quest'ultimo paese per conto e su istruzioni dell'Animex, l'ente polacco potrebbe sempre mantenere la propria garanzia.
Questa tesi è inammissibile, in quanto non si può pretendere che le autorità doganali comunitarie tengano conto dei particolari di ciascun caso. La Comunità può essere assolutamente certa del rispetto dei prezzi limite, solo qualora l'esonero dal pagamento degl'importi supplementari sia limitato alle merci che senza alcun dubbio provengono direttamente dalla Polonia.

5. La Commissione propone che le questioni vengano risolte come segue:

1. a) Ai fini dell'applicazione dei regolamenti relativi alla non fissazione d'importi supplementari (come, ad esempio, il regolamento CEE n. 565/68), si considera paese di provenienza il paese dal quale la merce è stata spedita e trasportata direttamente nella Comunità.

   b) Qualora una merce, dopo essere uscita dal paese di spedizione e prima di raggiungere la Comunità, attraversi il territorio di paesi terzi, il trasporto si considera diretto se, nei paesi di transito, la merce è sottoposta esclusivamente alle soste e ai negozi giuridici connessi col trasporto (che non interrompono quest'ultimo, né modificano la destinazione).

2. Le altre questioni deferite dal Finanzgericht di Monaco, al punto b) dell' ordinanza di rinvio, mirano ad ottenere precisazioni circa le conseguenze dei principi sopra enunciati nel caso in cui le merci provenienti dalla Polonia fossero originariamente destinate al mercato austriaco. In tale ipotesi molto probabilmente le anatre importate nella Comunità non potranno essere considerate provenienti dalla Polonia, indipendentemente dalla sorte del contratto e dalle modalità d'attuazione. Trattandosi dell'applicazione del diritto comunitario a un caso concreto, spetta al giudice nazionale di pronunziarsi su questo punto.

D — Osservazioni orali dell'attrice nella causa principale

1. La ditta *Georg Brunner* osserva che l'espressione «in provenienza da», nel regolamento 123/67 e nel regolamento 565/68, va interpretata in modo uniforme per l'intera Comunità, in funzione del carattere particolare di detti testi comunitari.
Ai fini della soluzione della controversia, l'interpretazione deve, d'altra parte, tener conto delle particolarità del caso in esame.

2. In proposito, l'attrice nella causa principale sostiene che l'Animex aveva inizialmente venduto la merce ad un compratore austriaco (Höllmüller) e quindi, avendola questi rifiutata, l'aveva rivenduta alla Brunner nello stato in cui si trovava.
Si trattava quindi di merce in viaggio, la cui destinazione era stata modificata per volontà del venditore, dopo che il compratore residente nel paese inizialmente destinatario aveva rifiutato l'accettazione; in questo paese, la merce non era stata sdoganata, né trasformata.

3. In tale ipotesi, la merce dev'essere considerata proveniente dalla Polonia. La formula «in provenienza da», usata nei regolamenti 123/67 e 565/68, serve a garantire un certo livello di prezzi, e restrizioni all'importazione di merci in esonero dal pagamento degl'importi supplementari possono ammettersi solo in quanto inerenti alla suddetta garanzia. Quando la destinazione della merce viene modificata dal primo venditore, che resta garante in materia di prezzo nei confronti della Comunità, il paese del primo venditore va sempre considerato paese di provenienza.
L'esigere, invece, che il primo venditore abbia spedito direttamente la merce in un paese della Comunità non ha senso dal punto di vista economico, né è d'al-

tra parte necessario per garantire il livello dei prezzi.
In subordine, l'attrice nella causa principale sostiene che vanno comunque considerate «in provenienza da» un dato paese le merci che, nei paesi di transito, non siano state messe in libera pratica. In tal modo, i cambiamenti di destinazione possono essere facilmente controllati dagli uffici doganali.

4. L'attrice nella causa principale propone che le questioni deferite dal Finanzgericht di Monaco vengano risolte come segue:

«L'espressione «e in provenienza da», che figura all'art. 8, n. 2, del regolamento 123/67 e all'art. 1, prima parte, del regolamento 565/68, va interpretata nel senso che questo presupposto ricorre non solo qualora la merce di cui trattasi venga sottoposta, nei paesi di transito, esclusivamente alle soste e ai negozi giuridici connessi col trasporto, ma anche qualora il venditore — residente in un paese che ha prestato la propria garanzia in materia di prezzi — l'abbia originariamente venduta e spedita in un paese terzo, e in seguito, per mancata accettazione od altri motivi, l'abbia inoltrata nella Comunità, nello stato in cui si trovava, mantenendo la garanzia di prezzo».

In diritto

1 Con ordinanza 2 marzo 1972, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 1972, il Finanzgericht di Monaco ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni relative all'interpretazione dell'espressione «in provenienza da» di cui all'art. 1 del regolamento della Commissione 24 aprile 1968, n. 565 (GU n. L 107, pag. 7), relativo alla non fissazione d'importi supplementari all'importazione di taluni volatili originari e provenienti dalla Polonia.

2 Nella prima questione si chiede se — nel caso di prodotti esenti dal pagamento dell'importo supplementare del prelievo a norma dell'art. 1 del regolamento 565/68 — la suddetta espressione vada interpretata nel senso che la merce gode dell'esenzione soltanto qualora venga sottoposta, nei paesi di transito, esclusivamente alle soste e ai negozi giuridici connessi col trasporto.

3 Nella seconda questione si chiede se questo presupposto ricorra anche:

a) qualora la merce venga venduta e spedita in un paese terzo, e di qui rivenduta e inoltrata, senza aver subito alcuna trasformazione, ad un compratore residente in uno Stato membro;

oppure, in caso negativo,

b) qualora la merca sia stata originariamente venduta e spedita in un Paese terzo ma, non essendo stata accettata per ritardo nella consegna, venga poi inoltrata, senza aver subito alcuna trasformazione, ad un altro compratore residente in uno Stato membro.

4 Il regolamento del Consiglio n. 123/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU 19 giugno 1967, pag. 2301) prevede la riscossione di un prelievo sulle importazioni di volatili macellati da paesi terzi.

Secondo l'art. 8 dello stesso regolamento, qualora il prezzo d'offerta franco frontiera scenda al di sotto del prezzo limite, il prelievo viene aumentato di un importo supplementare pari alla differenza fra il prezzo limite e il prezzo d'offerta franco frontiera.

Tuttavia, in forza del n. 2 dell'art. 8, tale importo supplementare non si applica nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione nella Comunità di prodotti originari e provenienti dai rispettivi territori non sarà inferiore al prezzo limite dello stesso prodotto e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico.

5 In attuazione di questa norma il regolamento della Commissione 24 aprile 1968, n. 565, stabilisce che sono esenti dal pagamento dell'importo supplementare del prelievo comunitario le importazioni di taluni volatili di origine e provenienza polacca.

Dalla motivazione del regolamento emerge che l'esenzione è stata concessa in seguito alla garanzia fornita dal governo della Repubblica popolare di Polonia, nel senso che le esportazioni sarebbero state effettuate esclusivamente dal Centro statale per il commercio estero Animex, il quale non avrebbe praticato prezzi franco frontiera inferiori al prezzo limite, ed al suo impegno di porre la Commissione in grado di esercitare un controllo permanente sull'efficacia dei provvedimenti adottati.

6 L'espressione «in provenienza da» va interpretata tenendo conto della finalità e dell'economia del regolamento 565/68, il quale, come viene ricordato nella motivazione, mira a rendere operante la garanzia prestata, in materia di prezzi, dai paesi terzi beneficiari dell'esenzione, nonché a rendere possibile il controllo permanente sulla sua efficacia.

7 La suddetta espressione, che si aggiunge al termine «originari», implica che non si può garantire che il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite se non quando la merce è venduta al compratore residente nella Comunità da un venditore il quale sia tenuto, nei confronti delle autorità del Paese terzo beneficiario dell'esenzione, a rispettare gl'impegni da questo assunti in materia di prezzi.

Inoltre, durante il trasporto la merce non deve esser stata sottoposta a sdoganamento, messa in libera pratica, o trasformazione di sorta.

8 Per contro, degli atti giuridici che, pur non essendo direttamente connessi al trasporto, conservino al venditore tenuto al rispetto del prezzo garantito la disponibilità e il controllo diretto della merce non influiscono sull'esistenza dei presupposti per l'esenzione in parola.

Finché conserva la disponibilità della merce, il venditore è infatti in grado di adempiere l'obbligo di vendere solo al prezzo garantito dallo Stato terzo.

In tal caso, il controllo dei titoli di trasporto e dei documenti doganali consente di accertare immediatamente se il venditore e la merce siano rimasti gli stessi, se la merce non abbia subito trasformazioni e se sia stata fatturata al prezzo garantito.

9 La situazione è invece diversa qualora, per qualsiasi motivo, la merce sia stata venduta e spedita ad un operatore residente in un paese terzo, e di qui successivamente rivenduta e inoltrata, sia pure senza aver subito trasformazioni, ad un altro compratore residente in uno Stato membro.

Sulle spese

10 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dai governi olandese e italiano, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Finanzgericht di Monaco, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,

sentite le difese orali dell'attrice nella causa principale e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,
visto il regolamento del Consiglio della Comunità economica europea del 19 giugno 1967, n. 123,
visto il regolamento della Commissione delle Comunità europee del 24 aprile 1968, n. 565,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Monaco con ordinanza 2 marzo 1972, afferma per diritto:

L'art. 1 del regolamento 565/68 va interpretato nel senso che le merci si considerano «in provenienza» dalla Polonia qualora, fino al momento della consegna al compratore residente nella Comunità, esse rimangano a disposizione e sotto il controllo diretto del venditore, tenuto, nei confronti della Repubblica popolare di Polonia, a rispettare gl'impegni da questa assunti in materia di prezzi, e qualora, durante il trasporto, esse non siano state sottoposte a sdoganamento, messa in libera pratica o trasformazione di sorta.

Lecourt Mertens de Wilmars Kutscher
Donner Monaco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 ottobre 1972.

Il cancelliere Il presidente

A. Van Houtte R. Lecourt